

**Trib. Torino, Sez. V penale, ud. 28 aprile 2011 (dep. 28 giugno 2011)**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta COLLIDA' alla udienza del **28.4.2011** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

1. **NEFRI Nicolò**, nato a Savona l'11/10/1928, dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio degli avv.ti Mario Zanchetti e Alessandro Fabrizio Martelli, sito in Milano, via Alberto da Giussano, 15;
2. **CIANI Carlo**, nato a Milano il 27/6/1034, dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio degli avv.ti Federico Stella e Luigi Fornari, sito con studio in Milano, via Alberto da Giussano, 15;
3. **BERTINOTTI Bartolo**, nato ad Alba il 20/6/1934, dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell' avv.to Luigi Chiappero, con studio in Torino, via Bligny, 5;
4. **BELLUZ Beniamino**, nato ad Azzano Decimo il 31/3/1940, dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell' avv.to Fulvio Simoni, sito in Milano, via Alberto da Giussano, 15;
5. **GALLINA Angelo**, nato a Monte Belluna il 30/8/1942, dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio degli avv.ti Mario Zanchetti e Fulvio Simoni, con studio in Milano, via Alberto da Giussano, 15;
6. **TARRANO Giancarlo**, nato a Torino il 2/2/1943, dom.to ex art. 161, c. 2 c.p.p. in Baldissero Torinese, via Pavarolo, 30/6;

PRESENTE

difesi di fiducia dagli avv.ti:

Mario Zanchetti e Alessandro Fabrizio Martelli – Milano – via Alberto da Giussano, 15, per Nefri Nicolò;

Domenico Pulitanò e Fulvio Simoni– Milano – via Alberto da Giussano, 15, per Bruno Colombo;

Federico Stella e Luigi Fornari - Milano – via Alberto da Giussano, 15, per Ciani Carlo Luigi Chiappero - Torino – via Bligny, 5 per Bertinotti Bartolo;

Carlo Federico Grosso – Torino – via Assarotti, 9 per Belluz Beniamino;

Fulvio Simoni - Milano – via Alberto da Giussano, 15 per Belluz Beniamino;

Mario Zanchetti e Fulvio Simoni - Milano – via Alberto da Giussano, 15, per Gallina Angelo;

Alberto Mittone e Nicola Gianaria – Torino – C.so Matteotti, 31, per Tarrano Giancarlo;

TUTTI CONTUMACI ECCETTO IL TARRANO

### IMPUTATI

per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 c.p., commesso in qualità di responsabili del Centro Commerciale Lagrange, sito in Torino, in via Lagrange 15, di proprietà della Rinascente s.p.a. dal 1972 al 1982, e del supermercato Sma, sito al 1° piano seminterrato, unità del suddetto Centro Commerciale, e, in particolare, di:

1. amministratore delegato della Rinascente s.p.a. nel 1978 e amministratore delegato e direttore generale della Rinascente s.p.a. dal 1979 al 1981 NEFRI Nicolò;
2. membri del comitato esecutivo della Rinascente s.p.a. dal 1978 al 1979 CIANI Carlo; e dal 1978 al 1979 BERTINOTTI Bartolo;
3. capi zona presso il supermercato Sma dall'1/4/1979 al 31/3/1980 BELLUZ Beniamino; e dal 1/11/1980 al 30/11/1981 GALLINA Angelo;
4. gerente presso detto supermercato dall'1/7/1977 al 31/3/1979 TARRANO Giancarlo;

per avere cagionato la morte per mesotelioma pleurico di SOARDO Franco, lavoratore dipendente del Centro Commerciale Lagrange, addetto al confezionamento delle carni nel reparto macelleria del supermercato Sma, esposto nell'ambiente di lavoro ad amianto presente nella contro-soffittatura e nell'intonaco delle pareti del locale sito al 1° piano interrato del suddetto Centro Commerciale dal 1977 al 1981, per colpa, e, in particolare, per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e segnatamente degli artt. 2087 c.c.; 4 lettere a), b), c), d), 19, 33 D.P.R. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 D.P.R. 27/4/1955 n. 547, 157-176 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali una contro soffittatura del locale sufficientemente compatta e stagna in modo da impedire il trasferimento delle fibre distaccate per fallout o per impatto dall'intercapedine all'ambiente di lavoro; l'impiego di un adeguato sistema di isolamento del soffitto e dell'intonaco delle pareti del predetto locale, l'adozione di

procedure adeguate atte a preservare in caso di lavori di manutenzione degli impianti tecnici posti al di sopra della contro soffittatura, i dipendenti non manutentori, e, in particolare, SOARDO Franco); di impedire al SOARDO di effettuare le pause di lavoro nello stanzino del sotterraneo 1B, ove l'amianto non era stato confinato; di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione e di indicarne le modalità di pulizia; di far sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di informarsi e di informare e addestrare SOARDO Franco circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi, con la conseguenza che il suddetto lavoratore decedeva per mesotelioma pleurico. Commesso in Torino con decesso intervenuto il 13/3/2004

*Persone offese:*

- SOARDO Franco, nato a Chivasso (TO) il 14.02.1943, deceduto il 13.03.2004;
- GHISOLFI Alida, nata a Dogliani (AT) il 21.01.1945, moglie del fu SOARDO Franco, elettivamente dom.ta in Torino (TO) al Corso Montevecchio n°64 presso lo studio del difensore avv. Laura D'AMICO;

difesa di fiducia dall' avv. Laura D'AMICO del Foro di Torino, con studio in Torino (TO) al Corso Montevecchio n°64

Le parti hanno concluso come segue:

#### **P.M.**

condanna degli imputati NEFRI, CIANI e BERTINOTTI per il reato loro ascritto;  
concessione delle attenuanti generiche in virtù del ristoro del danno alle persone offese e  
condanna alla pena finale di un anno di reclusione;  
assoluzione di tutti gli altri imputati perché il fatto non costituisce reato:

#### **DIFESE**

assoluzione per NEFRI Nicolò perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto sia per mancanza del nesso di causalità sia per mancanza dell'elemento psicologico del reato;

assoluzione per CIANI Carlo con formula ampia;

assoluzione per BERTINOTTI Bartolo perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto;

assoluzione per GALLINA Angelo e BELLUZ Beniamino con formula ampia;

assoluzione per TARRANO Giancarlo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'udienza preliminare in data 26.3.2009 il G.U.P. rinviava a giudizio gli imputati dinanzi al Tribunale in composizione monocratica all'udienza del 17.9.2009. Erano presenti – in quanto già costituite in precedenza – le Parti Civili GHISOLFI Alida, SOARDO Stefania, SOARDO Fabrizio e SOARDO Alessandra, nonché l'INAIL, tutte rappresentate dal loro patrono.

In tale sede venivano effettuate alcune eccezioni in merito alle notificazioni ed alla necessità di integrazione del contraddittorio con specifico riferimento ai responsabili civili.

Alla successiva udienza del 4.11.2009 tutti gli imputati venivano dichiarati contumaci; veniva, poi, disposta la esclusione del responsabile civile SMA spa, non sussistendo i requisiti a norma dell'art. 87 c.p.p., con citazione del responsabile civile AUCHAN. All'udienza del 4.3.2010 si dava preliminarmente atto della revoca della costituzione delle Parti Civili.

Veniva, altresì, revocata la declaratoria di contumacia di TARRANO Giancarlo, presente. Si procedeva, quindi, alla dichiarazione di apertura del dibattimento, per procedere alla ammissione delle prove richieste dalle parti.

All'udienza dell'11.6.2010 si acquisivano, ex art. 493 comma 3 c.p.p., le sommarie informazioni rese dal teste Traversa, attesa la sua impossibilità a comparire.

Si procedeva, poi, alla audizione della teste Ghisolfi, del consulente tecnico del P.M. dott. Rivella, del teste Pangallo, del consulente del P.M. dott. ssa PALAZZO.

Al 17.6.2010 si udivano il consulente del P.M. dott. MINGOZZI e i testi delle difese Silenzi e Mazza; era, altresì, disposto l'esame dell'imputato TARRANO.

Il 10.11.2010 si sentivano la teste Serafino e i consulenti tecnici delle difese Prof. NANO, Prof. Zocchetti e Prof. ROMANO: all'esito della loro audizione erano acquisite le rispettive relazioni tecniche.

Il P.M. chiedeva rinvio per controesame dei consulenti, previ approfondimenti con i propri consulenti, cui rinunciava all'udienza del 25.11.2010.

All'udienza del 9.2.2011 il P.M. produceva articoli sul mesotelioma e le difese documentazione varia come da indice.

Il giudice dichiarava chiuso il dibattimento e utilizzabili per la decisione gli atti assunti.

Il P.M., terminata la propria requisitoria, concludeva come sopra.

Alla successiva udienza del 23.3.2011 le difese procedevano alle rispettive arringhe, formulando le sovra riportate conclusioni.

Il P.M. chiedeva rinvio per repliche.

All'udienza del 28.4.2011, dopo la replica del P.M., prendevano la parola le difese. Terminata la camera di consiglio, il giudice dava lettura ai presenti del dispositivo.

### **1. Brevi cenni introduttivi.**

Il presente procedimento è stato celebrato nei confronti degli imputati NEFRI, CIANI, BERTINOTTI, BELLUZ, GALLINA, TARRANO accusati di avere per colpa cagionato quali responsabili del Centro Commerciale LAGRANGE – e, segnatamente, il NEFRI quale amministratore delegato della RINASCENTE s.p.a. nel 1978 e direttore generale della RINASCENTE dal 1979 al 1981, il CIANI e il BERTINOTTI quali membri del comitato esecutivo della RINASCENTE s.p.a. ( entrambi dal 1978 al 1979), il BELLUZ e il GALLINA quali capi zona presso il supermercato SMA ( il primo dall'1.4.1979 al 31.3.1980 e il secondo dall'1.11.1980 al 30.11.1981) ed, infine, il TARRANO quale gerente presso detto supermercato dall'1.7.1977 al 31.3.1979 – la morte per mesotelioma pleurico di SOARDO Franco, dipendente del centro commerciale LAGRANGE, omettendo di adottare tutti i provvedimenti necessari a contenere la esposizione ad amianto del lavoratore.

Così delineata l'ipotesi di accusa, il processo che ci impegna si distacca rispetto alla maggior parte di quelli aventi ad oggetto le esposizioni di amianto legate alla presenza dell'asbesto nelle materie, nei macchinari e nei cicli di produzione.

Si tratta, infatti, di processo per esposizione ambientale del lavoratore ad amianto, esposizione connessa – sempre secondo il perimetro delineato dal capo di imputazione - agli aspetti strutturali dell'edificio ove veniva prestata l'attività.

### **2. La storia lavorativa del SOARDO.**

Pacifici sono i dati relativi al percorso professionale e lavorativo del SOARDO.

In particolare il consulente del P.M. dott. Luca MINGOZZI – escusso all'udienza dibattimentale del 17.6.2010 – ha ricostruito la vita lavorativa del deceduto SOARDO in relazione alla esposizione ad amianto, concludendo che:

- dallo studio del libretto di lavoro e dalla anamnesi lavorativa questi risultava aver lavorato con mansioni di manovale comune dal 26.3.1962 al 30.4.1962 presso la ditta SOGENA, che produceva stufe e dove veniva utilizzato l'amianto, con conseguente verosimile esposizione diretta del SOARDO;
- dal 1975 sino al 1981 aveva lavorato presso varie strutture della RINASCENTE, presso i cui locali era presente l'amianto.

### **3. Gli ambienti di lavoro del SOARDO: a) SOGENA;**

Si legge nella relazione dei consulenti del P.M. LAURIA e MINGOZZI 31.3.2006 (pagg. 20 e segg.) che la ditta **SOGENA** produceva stufe da riscaldamento a gas di tipo catalitico.

Nell'ambito del presente contesto risultano di interesse le modalità ed i materiali utilizzati per la realizzazione del cosiddetto pannello catalitico ed , in particolare, del "materassino". Fino al 1979, per la produzione del materassino del pannello catalitico si faceva uso di amianto (crisotilo ed amosite) sostituito successivamente da fibre ceramiche.

Il processo produttivo prevedeva la preparazione del materiale mediante l'attività di impasto con il catalizzatore e successivamente le "tome" così ottenute erano fatte essiccare all'aria, "cardate" per raddrizzare le fibre ed, infine, il prodotto ottenuto era messo nei sacchi ed utilizzato.

La giovane età del SOARDO al momento in cui ebbe a lavorare in SOGENA e la sua qualifica, inducono i consulenti a ritenere che abbia svolto in ditta operazioni di basso contenuto tecnologico, quali pulizia, movimentazione carichi, carico e scarico delle tome dai forni, manipolazione dei sacchi di amianto, operazioni tutte che possono averlo esposto in modo diretto ed indiretto al rischio amianto.

Oltre al problema dei cicli produttivi pericolosi, i consulenti si sono posti, altresì, il dubbio di una eventuale esposizione ambientale del SOARDO in SOGENA, attese le forti carenze igieniche del tempo.

Di più.

Si erano registrati – e ciò conforta il quadro pericoloso sopra delineato - tre casi di neoplasie ( un mesotelioma del peritoneo, una neoplasia pleurica probabilmente un mesotelioma ed un carcinoma polmonare) afferenti l'apparato respiratorio tra ex dipendenti della SOGENA, patologie insorte dopo circa quarant'anni dalla prestazione del lavoro in ditta.

Il consulente del P.M. dottoressa PALAZZO, sentita all'udienza dell'11.6.2010, ha affermato che sia l'esposizione lavorativa presso la SOGENA, sia quella ambientale nell'edificio di via Lagrange potrebbero essere causali del mesotelioma letale per il SOARDO ( si affronterà meglio in seguito il problema della fase di iniziazione e della conclusione della fase di induzione del mesotelioma, secondo le varie teorie prospettate in scienza con le relevantissime conseguenze in punto di diritto).

D'altro canto è lo stesso P.M., dando la parola alla propria consulente, ad incitarla a prendere in seria attenzione il periodo SOGENA: *" Dott.ssa lei sa per quale motivo lei è stata chiamata oggi a riferirci sugli accertamenti che lei ha compiuto in merito al caso della malattia sofferta dal signor SOARDO Franco, ci può spiegare innanzitutto di quale malattia stiamo parlando, se questa malattia è associabile a rischi o fattori morbigeni presenti sui luoghi di lavoro, se è stata la causa della morte e se diciamo è compatibile con l'esposizione a quale fattore vedremo presente nel luogo di lavoro la Rinascenza presso cui il signor SOARDO ha lavorato appunto come abbiamo sentito questa mattina, lei era presente, dall'77 all'81, senza nascondersi dietro il dito perché dentro gli atti ci sono abbondante documentazione in merito anche relativamente ad un precedente rapporto di lavoro in cui può esservi stata l'esposizione a fattori di rischio."*

Stupisce, pertanto, che in sede di requisitoria la Pubblica Accusa metta addirittura in dubbio che il SOARDO abbia mai effettivamente lavorato in SOGENA.

### **3. segue b ) il CENTRO COMMERCIALE LAGRANGE**

Secondo l'ipotesi accusatoria il SOARDO sarebbe stato esposto ad amianto nei locali del CENTRO COMMERCIALE posto in via Lagrange a causa di amianto presente nella contro-soffittatura e nell'intonaco delle pareti del locale sito al piano primo seminterrato (cosiddetto stanzino del sotterraneo o stanzino1B, come viene riportato nella stessa rubrica).

Il consulente del P.M. – sulla base dello studio della documentazione esaminata a seguito dei sopralluoghi disposti negli anni dal 1995 in poi – deduceva che l'amianto era stato posato in via Lagrange all'atto della costruzione dell'edificio a fine anni '60.

Il dott. MINGOZZI soggiungeva poi che:

- nell'edificio vi erano locali in cui l'amianto non era protetto, in particolare nel piano 1B vi era un ambiente accessibile;
- lì il SOARDO si sarebbe recato spesso a fare le pause di lavoro;
- in tali locali l'amianto – in forma di "amosite" - era applicato a spruzzo, quindi particolarmente disponibile al rilascio di fibre.

All'evidenza lo scopo dell'utilizzo dell'amianto nel centro di via Lagrange era quello di aumentare il tempo di resistenza della fiamma del materiale ferroso.

Sullo stato dei luoghi il dottor MINGOZZI evidenziava ancora che la controsoffittatura posta per isolare l'amianto non sempre era combaciante e che, inoltre, nel reparto alimentare si ponevano a livello del soffitto cartelli promozionali che imponevano lo smontaggio dei pannelli, smontaggio necessario anche per accedere al vano del controsoffitto al fine di eseguire la manutenzione.

In realtà tale dato non è chiaro: lo stesso consulente – a domanda delle difese- ha chiarito che la circostanza in base alla quale i controsoffitti non combaciassero fosse stata dichiarata dal SOARDO e risultasse solo nella documentazione post 1990.

Aggiungeva anche che il secondo interrato era di cemento armato e non era stato intonacato con l'amianto.

Che l'amianto ( a spruzzo ) fosse presente nella struttura nell'edificio è dato pacifico e non contestato dalle difese.

D'altro canto l'immobile era stato costruito e mantenuto secondo le indicazioni della tecnica del momento e addirittura in pieno adempimento alle prescrizioni amministrative che richiedevano l'utilizzo dell'amianto quale coibente.

L'accusa sostiene ancora che vi sia stata esposizione ambientale per la presenza di fibre aerodisperse di amianto tali da essere inalate.

Al di là della mancanza di accertamenti relativi al periodo in cui il SOARDO avrebbe lavorato in via Lagrange, va preliminarmente osservato che solo a partire dal 27.3.1992 con

l'entrata in vigore della L. 257 e con il D.lgvo 277/91, con la cessazione dell'uso dell'amianto, si è posto tale problema.

A conclusioni un po' diverse sullo stato dei luoghi ove lavorava il SOARDO giunge il consulente della difesa ing. NANO, sentito all'udienza del 10.11.2010: *".... Il supermercato di via LAGRANGE sembra fatto in cemento armato in realtà era costruito in cemento armato per due piani sottoterra, gli altri in strutture di acciaio che non resistono al fuoco per questo motivo si sono coibentate le parti metalliche con amianto spruzzato, i progetti erano dei vigili del fuoco... le bonifiche sono state fatte nel 1996... le ristrutturazioni sono state fatte nel 1975 e nel 1997"*.

Secondo il tecnico della difesa le misurazioni effettuate nel 1996 al secondo ed al terzo piano del centro commerciale ( valori da 0,8 fibre/litro a 3,1 fibre/litro) evidenziano valori assolutamente non paragonabili ai limiti dell'epoca e pari alle fibre/litro riscontrabili al di fuori del centro di via Lagrange ( la cosiddetta contaminazione ubiquitaria).

Per quanto attiene allo stanzino 1B, ubicato all'ammezzato tra il piano terra e il primo sotterraneo e che – secondo accertamenti effettuati negli anni 1990 -sarebbe risultato avere pareti coibentate con amianto a spruzzo non confinato e con quantità di fibre di amianto aerodisperso superiori a quelle trovate nei normali ambienti di lavoro del SOARDO, non vi sono elementi emersi a dibattimento in base ai quali arguire in modo certo che ivi si recasse il lavoratore a fare le pause di lavoro.

Tale ipotesi d'accusa trova fondamento solo nelle dichiarazioni, piuttosto generiche, del consulente dott. MINGOZZI, il quale ( cfr. pag. 8 trascrizioni verbale udienza 17.6.2011) afferma: *".... Noi non conosciamo il tipo di attività che bisognava svolgere in questo tipo di locale o il fine per cui questo locale era presente, anzi sembrerebbe che fosse un locale.. non abbiamo trovato indicazioni, quindi che non fosse affatto utilizzato per lo stoccaggio o altro, certo è che questo locale era, dunque, accessibile tant'è che il signor SOARDO andava a farci le sue pause. Era uno dei vari ambienti di lavoro in cui il SOARDO poteva muoversi"*

Il consulente non ha fornito elementi che possano suffragare tale tesi ( vale a dire che lo stanzino 1B fosse il luogo di ristoro dei dipendenti).

D'altro canto dalle planimetrie acquisite agli atti e prodotte dalle difese non si rileva la presenza di un piano ammezzato tra primo e secondo seminterrato.

Ciò sarebbe in linea con quanto affermato dal prevenuto TARRANO, già gerente del supermercato, nel descrivere lo stato dei luoghi all'epoca in cui vi lavorava ( cfr. trascrizioni verbale udienza 17.6.2010, pag.67: *"... io .. non ricordo di avere visto mai prima questo ammezzato perché nell'area destinata a noi vi era il primo sotterraneo e il secondo sotterraneo con annesso lo stanzino, la stanza dove si faceva il ristoro, dove il personale andava a fare il ristoro. Ristoro si intende andarsi a bere un bicchiere d'acqua e fumarsi una sigaretta."*)



#### **4. Struttura della società RINASCENTE .**

Appare opportuno qualche breve cenno sulla società all'interno della quale gli imputati hanno rivestito le rispettive cariche indicate in rubrica.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero dott. Paolo RIVELLA, udito all'udienza dell'11.6.2010, ha ricostruito – sulla base della copiosa documentazione acquisita e del sopralluogo eseguito presso la sede societaria insieme al Maresciallo PANGALLO– l'organigramma aziendale della società RINASCENTE dal 1975 sino al 1981.

La predetta RINASCENTE spa che non è la attuale RINASCENTE – ha precisato il teste – era proprietaria dell'azienda CENTRO COMMERCIALE LAGRANGE e dei locali di via LAGRANGE n. 15 ove lavorava il SOARDO, locali poi ceduti in un secondo momento pur mantenendo la proprietà della azienda.

Il consulente ha ancora detto di avere ricostruito – basandosi unicamente sulle cariche rivestite e senza effettuare accertamenti sulla attività svolta dagli organi - il comitato esecutivo dal 1975 sino al 1981 come, riportato nella propria consulenza tecnica a pag. 10 , vale a dire:

NEFRI Nicolò - amministratore delegato della Rinascente s.p.a. nel 1978 e amministratore delegato e direttore generale della Rinascente s.p.a. dal 1979; CIANI Carlo e BERTINOTTI Bartolo membri del comitato esecutivo della Rinascente s.p.a. dal 1978 al 1979; BELLUZ Beniamino capo zona presso il supermercato Sma dall'1/4/1979 al 31/3/1980; GALLINA Angelo capo zona presso il supermercato Sma dall' 1/11/1980 al 30/11/1981; TARRANO Giancarlo gerente presso il supermercato SMA dall'1/7/1977 al 31/3/1979.

#### **5. Gli accertamenti relativi alle vicende dell'immobile.**

Sempre il consulente del P.M. Rivella ha detto di avere eseguito alcuni accertamenti sulle vicende immobiliari, appurando che:

il PALAZZO era stato edificato a seguito di licenza edilizia rilasciata il 31.8.1968 e con autorizzazione alla abitabilità del 15.5.1973;

vi era denuncia al nuovo catasto edilizio in data 12.3.1975 e nel maggio 1975 vi era richiesta di ristrutturazione del primo e secondo piano interrato, il primo per essere trasformato a vendita di generi alimentari, il secondo per ospitare impianti e servizi;

il 24.5.1979 la RINASCENTE aveva denunciato al Catasto il frazionamento dell'edificio in due corpi ed il 24.6.1979 vi era stata una prima vendita della RINASCENTE spa alla LAGRANGE s.a.s. di ZANARDELLI;

tale società aveva rivenduto l'immobile alla società ITALVENTINOVE s.p.a. che l'aveva data in locazione finanziaria alla RINASCENTE.

Alle operazioni di accertamento aveva partecipato anche il Maresciallo PANGALLO che è stato sentito nel corso della stessa udienza dibattimentale.

## 6. Le condotte omissive: prevedibilità dell'evento.

I reati contestati ai giudicabili nel nostro processo sono reati caratterizzati da natura omissiva e di tipo improprio.

Sul punto, per un rapido e puntuale richiamo ai reati omissivi, si riportano i passi della recentissima pronuncia della sez. IV Cass. Penale, sentenza 10.6.2010 n. 1116, Quagliarini +12, meglio nota come sentenza Montefibre

:

“ .... È noto i reati omissivi possono essere suddivisi in due categorie: "propri", in cui il reato si consuma con la mera omissione della condotta dovuta (es. art. 365 c.p.) ed "impropri" nei quali all'omissione consegue un evento di tipo naturalistico. Nei reati omissivi impropri (come quelli di omicidio colposo dei quali ci si occupa) la problematica della causalità è particolarmente complessa perché, è necessario valutare l'efficacia eziologica di un *nihil* e cioè di una azione non compiuta che, quindi, sul piano fenomenico, nulla avrebbe dovuto poter determinare.

Senonché è lo stesso legislatore ad attribuire efficacia causale alla omissione, attraverso il disposto dell'art. 40 c.p., comma 1, laddove la imputazione oggettiva dell'evento è ricollegata indifferentemente sia all'azione che all'omissione; nonché nel disposto del secondo comma, ove viene codificata una clausola di equivalenza tra azione ed omissione "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". È per tale motivo che la causalità omissiva si ritiene abbia natura normativa, e non naturalistica.

Come osservato da autorevole dottrina, i reati omissivi impropri possono avere diversa tipizzazione. In alcuni casi è lo stesso legislatore a prevedere quale sia la condotta omissiva idonea a determinare l'evento (es. art. 437 c.p., comma 2: rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro). In altri casi la norma incriminatrice è "a forma aperta", cioè dopo aver determinato il bene giuridico da tutelare, la condotta aggressiva viene volutamente descritta in maniera indeterminata, in modo tale da proteggere il bene da qualsiasi forma di aggressione, quindi anche da condotte omissive (es. l'art. 575 c.p., ove è punito il "cagionare" la morte). Infine, una terza ipotesi la potremmo definire di estensione della tipicità oggettiva, laddove ad un reato di azione che prevede per la consumazione un evento, in virtù della clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., comma 2, si aggiunge una corrispondente ipotesi a condotta omissiva. Per tali casi sorgono seri dubbi di compatibilità costituzionale, in ragione del rischio di violazione del principio di legalità e di tipicità. È per tale motivo che si ritiene dovere ascrivere alla categoria dei reati omissivi impropri quelli in cui l'omissione causalmente efficiente è esplicitamente indicata nella norma incriminatrice; nonché quelli "a forma aperta" (anche detti "a condotta libera" o "causalmente orientati"), ove si dà prevalenza nel fatto tipico alla descrizione della lesione del bene piuttosto che alle modalità di aggressione, con il chiaro intento di proteggere un bene primario da qualsiasi potenziale pericolo.

In tale ultima ipotesi, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità, l'attenzione dell'interprete deve essere indirizzata alla individuazione dell'effettiva esistenza di un

obbligo giuridico di impedire l'evento, in modo tale da determinare una sua tipizzazione senza lasciare spazio ad eccessive generalizzazioni con pericolo di smarrimento della tipicità del fatto.

Tirando le somme, la tematica dei reati omissivi impropri impone preliminarmente di individuare tra le varie omissioni, quelle ricollegabili ad obblighi giuridici che impongono di agire con finalità impeditive dell'evento dannoso; in secondo luogo impone di valutare, la concreta efficienza eziologica della omissione..."

E' molto difficile procedere oggi, alla luce delle approfondite conoscenze scientifiche sull'amianto che ne hanno ormai svelato la pericolosità, a valutare la condotta di chi si trovasse in posizione di garanzia, e, dunque, avesse l'obbligo giuridico di impedire l'evento negli anni tra il 1975 e il 1982.

La Pubblica Accusa fonda gli addebiti per colpa degli imputati sulle enunciazioni in punto posizioni di garanzia della sentenza IV sez. penale n. 988/2003, Macola più volte ricordata in sede di requisitoria.

Ma prima ancora di accertare se i nostri imputati rivestissero o meno posizione di garanzia, occorre acclarare se quelle in rubrica fossero condotte esigibili.

Orbene dai numerosissimi testi, relazioni, materiale prodotto a convegni sia nazionali che internazionali emerge che si era cominciato a parlare di cancerosità e pericolosità dell'amianto dal 1971 circa ma sempre nell'ambito di una ristretta cerchia di studiosi del tema.

Appare evidente che all'epoca l'amianto era utilizzato in vastissime proporzioni e che iniziavano a riconoscersi gli effetti cancerogeni dell'asbesto causati dalla inalazione delle polveri nei cicli produttivi e in quantitativi non modesti.

Solo con le progressive scoperte della scienza si è accertato il pericolo connesso alla manipolazione del prodotto finito e alla inalazione delle quantità anche minime di fibre d'amianto.

L'ipotesi d'accusa parte con la contestazione della colpa richiamando la fondamentale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, vale a dire l'art.2087 del c.c.:

*"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".*

Si è, poi, contestato agli imputati di avere omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali una contro soffittatura del locale sufficientemente compatta e stagna in modo da impedire il trasferimento delle fibre distaccate per fallout o per impatto dall'intercapedine all'ambiente di lavoro; l'impiego di un adeguato sistema di isolamento del soffitto e dell'intonaco delle pareti del predetto locale, l'adozione di procedure adeguate atte a preservare in caso di lavori di manutenzione degli impianti tecnici posti al di sopra della contro soffittatura, i dipendenti non manutentori, e, in particolare, il SOARDO); di non avere impedito al SOARDO di effettuare le pause di lavoro nello stanzino del sotterraneo

1B, ove l'amianto non era stato confinato ( sul punto si è già motivato); di non avere curato la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione indicandone le modalità di pulizia; di non aver fatto sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico da amianto, di non essersi informati e di non avere informato e addestrato il SOARDO circa i rischi specifici derivanti dall'amianto.

Ma davvero le regole cautelari sono state correttamente individuate e possono in tali termini essere mosse agli imputati?

Non va dimenticato che il SOARDO svolgeva il suo lavoro nel reparto commerciale della RINASCENTE, come macellaio e che le contestazioni mossegli paiono piuttosto riguardare ipotesi di patologie correlate a presenza di amianto nei cicli produttivi.

Il nostro caso è ben diverso, avendo semmai ad oggetto l'esposizione ambientale ad amianto, esposizione, peraltro, ipotizzabile – secondo gli stessi consulenti del P.M. – anche presso la ditta SOGENA.

Ma vi è di più ed è proprio la sentenza Macola ad aiutarci nell'*iter* motivazionale.

“La prevedibilità dell'evento (...) non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute. (...)

Orbene: l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati (la sentenza riguardava condotte tenute negli anni 1970-1974) di grande lesività per la salute. (...) e la malattia da inalazione di amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943 n.455) è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate. Ne consegue che la mancata eliminazione, o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva per la salute dei lavoratori anzidetti.

Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v'è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perchè le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (sino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n.257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare gli altri rischi, anche non conosciuti. Con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di 'quelle' misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perchè erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure”

L'attenta lettura di tale arresto giurisprudenziale offre la chiave interpretativa di tale insegnamento, poi seguito in altri numerosi approdi della Cassazione e dei giudici di merito.

Alla sentenza si giunge, infatti, attraverso un lungo percorso formatosi prendendo in esame situazioni di fatto diverse da quella oggetto del presente processo, e cioè malattie o decessi di lavoratori impiegati in ditte che lavoravano direttamente l'amianto e che pertanto erano continuamente e sensibilmente esposti alla polvere di tale minerale (segnatamente operai preposti alla demolizione di carrozze ferroviarie e alla loro riparazione, tessitura di amianto, e, comunque, manipolazione di "pani" contenenti tale pericolosa sostanza).

Ed è evidente che in situazioni di quel genere l'aver disatteso le cautele descritte in rubrica rilevava certamente sotto il profilo della sussistenza della colpa, rendendo doverosamente prevedibile il rischio dell'evento lesivo asbestosi.

Molto differente è il caso dell'edificio di via Lagrange, dove si è accertata solo la presenza di amianto, senza avere la certezza che il SOARDO vi sia stato esposto.

Si deve, in proposito, riflettere sulla contestazione di inosservanza delle norme di cui al DPR 27.4.1955 n. 547 sull'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi di protezione personale appropriati ai rischi e, segnatamente, le mascherine.

"In tema di delitti colposi- ha stabilito la recente sent.22.5.2008 Cass. Sez. IV, applicabile anche ai reati colposi omissivi – l'essenza della condotta colposa va ravvisata nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento, sempre che risulti la prevedibilità dell'evento, ovvero la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto".

Ancora utili spunti sulla prevedibilità dell'evento si ricavano dalla sentenza IV sezione, 17.9.2010 n.43786, Cozzini che in tema di delitti colposi contro la persona per violazione della normativa antinfortunistica (nella specie, omicidio colposo, conseguente all'insorgere di un mesotelioma pleurico in danno di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa esplicata in ambito ferroviario all'amianto, sostanza oggettivamente nociva) ritiene la sussistenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele possibili all'epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia.

Davvero è pensabile che, non essendosi mai verificato alcun caso di mesotelioma in RINASCENTE e lavorando il SOARDO in macelleria, l'evento- morte fosse prevedibile e ciò pure nella ampia – e non da tutti condivisa – accezione della sentenza Macola? Quand'anche si volesse risolvere in termini positivi il problema della prevedibilità dell'evento, e quindi affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorrerà pur sempre offrire la dimostrazione del suo collegamento causale alla condotta omissiva contestata .

## 7. La causalità omissiva.

Data per scontata la presenza di amianto nell'edificio di via Lagrange, va d'altra parte affermato che i consulenti confrontatisi nel nostro processo, tutti indiscutibili studiosi della materia da molti anni, concordano nel ritenere che anche una esposizione bassa o bassissima possa essere causale rispetto allo sviluppo tumorale ( cfr. ing. ZOCCHETTI, trascrizione udienza 10.11.2010, pagg. 37 e segg, dott.ssa PALAZZO trascrizioni udienza 11.6.2010, pag. 40).

Ciò comporta la necessità di addentrarsi nell'intricato labirinto della causalità e del concorso di cause.

Anche sulla causalità e sui necessari accertamenti del giudice a tal fine si richiama la sentenza Montefibre , destinata a segnare un punto di svolta rispetto al passato, sia rispetto alle sentenze troppo severe nella imputazione degli eventi offensivi sia rispetto a quegli orientamenti eccessivamente arrendevoli rispetto alle difficili spiegazioni scientifiche dei decorsi causali.

“...Il nesso causale è il legame necessario che deve intercorrere tra la condotta umana e l'evento. In diritto penale si pretende che il reo abbia contribuito materialmente alla verificarsi del risultato dannoso. È quindi criterio di "imputazione oggettiva" del fatto al soggetto, non solo la ascrivibilità a lui della condotta, ma anche che il risultato lesivo sia "opera" dell'agente.

In tale ricerca è compito del giudice penale prendere atto che un evento non può che essere il frutto di una pluralità di condizioni (per la maggior parte naturali) e successivamente valutare se la condotta umana da indagare sia stata una condizione necessaria dell'evento.

A tal fine il giudice è chiamato a svolgere un giudizio "controfattuale" ipotetico e cioè contrario alla realtà come realizzatasi: dovrà valutare se, eliminando la condotta umana posta in essere, l'evento si sarebbe o meno realizzato. Se esso non si sarebbe realizzato, risulta dimostrato che la condotta umana ha avuto efficienza causale nel modificare la realtà e quindi a produrre l'evento.

Poiché il giudizio da svolgere è ipotetico, è necessario per il giudice utilizzare dei criteri scientifici onde valutare la regolarità degli accadimenti a fronte di determinate condotte umane. Tralasciando in questa sede l'analisi storica della evoluzione di tale tematica e, quindi, i riferimenti alle varie teorie elaborate, si deve ricordare che gli approdi più recenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di nesso causale aderiscono alla ed. "teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche", secondo cui un antecedente è condizione necessaria di un evento, se rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo una successione regolare, conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge generale di copertura) determina il verificarsi di quegli accadimenti. Tale teoria, essendo ancorata a leggi scientifiche generali, consente di individuare i rapporti di successione "regolare" tra azione ed evento, inteso quest'ultimo non come vicenda unica, ma ripetibile ("spiegazione causale generalizzante", finalizzata al rispetto di ineludibili esigenze di garanzia). Le leggi scientifiche sono : "universali", se spiegano la verifica dell'evento

in termini di certezza senza eccezioni;

"statistiche", che spiegano il ricollegarsi di un evento ad una determinata condizione solo in termini di percentualistici. In proposito va ricordata quella giurisprudenza che, in passato, ha ritenuto che "il rapporto di causalità deve essere accertato avvalendosi di una legge di copertura, scientifica o statistica, che consenta di ritenere che la condotta, con una probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di un determinato evento....con coefficienti percentualistici vicino a cento o quasi cento" (cfr. Cass. 4<sup>^</sup>, 14006/2001, Di Cintio).

Tale orientamento rispondeva all'esigenza di dare una spiegazione casuale compatibile con il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio".

Ma la impossibilità di disporre di leggi universali e la difficoltà concreta di poter sempre dare risposte probabilistiche che con percentuali vicine alla certezza, ha condotto, soprattutto la giurisprudenza, ad elaborare un nuovo criterio di identificazione causale che, senza abbandonare la copertura delle leggi scientifiche, valorizza anche la probabilità logica, distinguendo appunto tra "probabilità statistica" e "probabilità logica": la prima riferita al "tipo" di evento; la seconda riferita al singolo "evento concreto" (c.d. "causalità individuale").

In breve, la probabilità "statistica" indica il grado di frequenza con cui ad un antecedente segue una conseguenza; la probabilità "logica", premessa la presenza di una legge statistica, indica nel caso concreto se con procedimento logico induttivo, sia da escludere la presenza di fattori causali alternativi idonei a produrre l'evento.

Sul punto è illuminante la nota sentenza "Franzese" delle Sezioni Unite di questa Corte, ove è stabilito che "Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (sent. n. 30328/2002, Franzese).

Le Sezioni Unite, in sintesi, emancipano la identificazione del nesso causale dalla ricerca di un sempre più alto coefficiente statistico di probabilità dell'evento, ancorando la ricerca alla presenza della legge statistica ed alla assenza di fattori causali alternativi. Come già ricordato in altre pronunce di questa Corte (cfr. Cass. 4<sup>^</sup>, 988/03, Macola; Cass. 4<sup>^</sup>, 4675/07, Baratalini), in quest'ottica, secondo la sentenza delle SS.UU. citata, non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo ad 100, cioè alla "certezza", quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento.

Le sezioni unite da questa considerazione traggono la conclusione che la "certezza processuale" del nesso causale può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso concreto di altri fattori interagenti. Per converso livelli

elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità. È inadeguato, infatti, secondo la citata sentenza l'utilizzo di coefficienti numerici, mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite hanno condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla ed. "probabilità logica" che, rispetto alla ed. "probabilità statistica, consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo specifico evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo simile all'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., comma 2, al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione necessaria dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio. La causalità omissiva, come già detto, presenta aspetti ancora più problematici, in quanto basata su una ricostruzione ancorata ad ipotesi e non su certezze.

Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva, su un giudizio controfattuale ("contro i fatti" : se la condotta omessa fosse stata tenuta, si sarebbe impedito il prodursi dell'evento?) al quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella causalità commissiva è in talune ipotesi (non sempre però:

si pensi alla responsabilità medica) verificabile. In caso di omissione, si è detto, il rapporto si instaura tra un'entità reale (l'evento verificatosi) e un'entità immaginata (la condotta omessa) mentre nella causalità commissiva il rapporto è tra due entità reali.

La giurisprudenza ha precisato che, proprio perché nei reati omissivi si è in presenza di un "nulla", "la condotta doverosa che avrebbe potuto in ipotesi impedire l'evento deve essere rigorosamente descritta, definita con un atto immaginativo fondato precipuamente su ciò che accade solitamente in situazioni consimili, ma considerando anche le specificità del caso concreto" (Cass., sez. 4<sup>^</sup>, 21597/2007, Pecchioli).

In breve, in tali casi il giudice è chiamato a valutare se il comportamento omesso avrebbe o meno impedito il verificarsi dell'evento, ma al contrario della causalità dell'azione, in caso di omissione il ragionamento deve partire da un dato che non esiste nella realtà e cioè ipotizzare come avvenuta la condotta non tenuta, per poi valutare, con giudizio controfattuale, la sua efficacia impeditiva: è per tale motivo che in tema di causalità omissiva si discorre di giudizio doppiamente ipotetico."



E' necessario, ai fini della valutazione mediante il giudizio contro-fattuale, comprendere se le condotte indicate come non poste in essere dagli imputati avrebbero potuto impedire l'evento - morte.

Per fare ciò occorre affrontare la spinosa tematica dei decorsi causali del mesotelioma.

## 8. Le teorie scientifiche sul decesso per mesotelioma pleurico: teoria della "dose-correlata" e teoria della "dose-killer".

Il mesotelioma pleurico costituisce la più frequente neoplasia asbesto correlata della pleura, vale a dire la membrana che ricopre il polmone e l'interno del torace.

Rispetto al mesotelioma vi è in scienza assoluta certezza nel ritenere che il tabagismo non sia rilevante sotto il profilo causale – a differenza di altre patologie asbestocorrelate – e nell'affermare che anche basse dosi di esposizione all'amianto possano scatenare la malattia.

Così non è per le cause della malattia ( si è diffusamente trattato anche nel nostro processo il tema della multifattorialità e della ubiquitarità dell'asbesto prima delle leggi degli anni 90) e, segnatamente, delle modalità di evoluzione della patologia, e precisamente in relazione al rapporto che intercorre tra la latenza e la esposizione.

Infatti la comunità scientifica – come ci hanno illustrato sia i consulenti del P.M. che quelli delle difese e come è noto in letteratura – si è attestata su due diverse teorie.

Secondo la prima, detta "**teoria multi-stadio**" o "**teoria dose-correlata**", facente leva sulla legge scientifica del modello multilivello della cancerogenesi, l'aumento delle dosi di fibre inalate non solo aumenterebbe l'incidenza della malattia, ma ridurrebbe il tempo di latenza convenzionale.

Ne consegue che il cancro si evolverebbe in vari momenti progressivi, e che tale progressione sarebbe favorita dalle successive esposizioni, le quali tutte avrebbero un rilievo concausale.

Tale teoria è quella condivisa dai consulenti della Pubblica Accusa, dottoressa PALAZZO e dottor MOLLO.

La dottoressa PALAZZO, all'udienza dell'11.6.2011, ha richiamato i cardini su cui poggia tale teoria scientifica:

*..." la cancerogenesi ... avviene attraverso una serie di tappe, la prima tappa è quella cosiddetta di **iniziazione**, in cui il cancerogeno determina un danno alla cellula, un danno che è irreversibile, che è trasmissibile e che non comporta di per sé il fatto che il tumore poi si verifichi, perché deve essere presente una ulteriore fase che è rappresentata dalla **promozione**, cioè dalla stimolazione alla proliferazione. Il processo in relazione alla proliferazione, il processo di cancerogenesi è lungo, la prima fase che è quella di iniziazione è considerato un evento breve, di breve durata, mentre il momento successivo di promozione è un periodo di tempo che si sviluppa in un arco molto lungo e*

*che si conclude con l'acquisizione da parte di queste cellule di capacità di crescita accelerata di invasione dei tessuti circostanti e di determinazione di metastasi, quindi di localizzazione a distanza. Per parlare di terminologia viene definita questa prima fase di iniziazione e promozione come fase di induzione. Terminata l'induzione il tumore esiste, non è clinicamente rilevabile, non dà sintomi però esiste, quindi da quel momento in avanti ulteriore esposizione a qualsiasi cancerogeno ... è irrilevante ... perché il tumore ormai c'è."*

Sempre secondo tale parte della scienza- cui aderisce la dottoressa PALAZZO – non è possibile calcolare quanto duri il processo di induzione, bensì è misurabile il tempo che intercorre dall'inizio della esposizione al momento in cui la malattia si manifesta e viene diagnosticata, detto "tempo di latenza convenzionale".

*"All'interno di questo periodo – afferma ancora la consulente - abbiamo il primo periodo che è quello dell'induzione, e un secondo periodo che è quello della fase preclinica o della latenza propriamente detta che è quel periodo in cui il tumore c'è già ma non ha ancora acquisito dimensioni tali da renderlo sintomatico e diagnosticabile, cosa che sarà al termine di questo periodo in cui si entrerà poi nella fase clinica."*

In base alla seconda teoria accreditata in altra parte della scienza – e qui proposta dai consulenti della difesa - meglio nota come teoria della "**dose-killer o trigger dose**", la tesi secondo cui l'aumentare delle fibre inalate comporterebbe l'abbreviamento della latenza sarebbe priva di riscontri scientifici.

Perciò: quando una quantità di amianto, anche assai modesta è stata inalata, il mesotelioma può comparire in alcuni soggetti nei successivi venti o trent'anni, anche a prescindere da successive esposizioni a fibre di asbesto.

Naturalmente i cluster, vale a dire i numeri più elevati di mesoteliomi, si possono registrare nelle aziende come manifatture di cemento- amianto, cantieri navali e fibre tessili con diretto impiego dell'asbesto o elevata esposizione allo stesso.

In proposito si riportano alcune dichiarazioni dei consulenti delle difese Ing. ZOCCHETTI e Prof. ROMANO, sentiti all'udienza del 10.11.2010:

*"Che cosa serve affinché inizi il processo di cancerogenesi? Esiste un valore di esposizione che si può considerare come valore soglia? ...più è elevata l'esposizione all'amianto che un soggetto subisce, e più è elevata la probabilità che inizi il processo cancerogeno. ..*

*dove è più alta la concentrazione di fibre di amianto è più elevata l'incidenza o la mortalità per mesotelioma della pleura....*

*il riferimento classico va al professor Selikoff, ad una sua affermazione del 1978, affermazione che dice: "La dose innescante può essere piccola, in certi casi straordinariamente piccola".*

Va proprio al Professor SELIKOFF il merito di avere cominciato a parlare di amianto ed a sensibilizzare la coscienza sociale sui pericoli dallo stesso derivanti, studiando una casistica essenzialmente composta da minatori, tessitori, operai che usavano materiali isolanti, coibentatori, e quindi manovali che applicavano l'amianto a spruzzo.

Per concludere i sostenitori della seconda teoria affermano che , tenuto anche conto di una consolidata letteratura epidemiologica, non vi sarebbero dati convincenti tali da

dimostrare un rischio diverso nei soggetti colpiti da mesotelioma in funzione della esposizione in età più recente, tanto più quanto maggiore sia stata la esposizione iniziale.

### **9. L'impatto sulla giurisprudenza delle due teorie scientifiche.**

L'interessante diatriba scientifica si è riverberata nelle decisioni di merito e poi di legittimità.

In particolare alcuni celebri arresti della Suprema Corte hanno riconosciuto la completezza e la logica motivazionale nelle sentenze di merito che accoglievano e seguivano la prima teoria.

Tra le altre, le sentenze IV sez. penale 988/03, Macola, IV sez. penale 22165/08, Mascarin, IV sez. penale 5117/08, Biasiotti).

Dalla Corte d'Appello di Torino – nella sentenza impugnata avanti alla Suprema Corte con la decisione Montefibre - la teoria della dose multistadio è stata riconosciuta valida, conducendo alla affermazione di responsabilità degli imputati indipendente dalla assunzione della loro posizione di garanzia, sul presupposto che le loro condotte omissive sarebbero comunque state concausali rispetto all'evento morte.

In altre decisioni, sia di merito che di legittimità ( es. IV sez. penale, 5716/02, Covili) si è preso atto della incertezza scientifica conseguente alla lacuna conoscitiva sulla causa e sulla progressione del mesotelioma, addivenendo a pronunce assolutorie, per mancanza di prova certa sul nesso causale.

Sulla base di tali premesse i giudici di legittimità- nella più volte citata sentenza Montefibre che cassa con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino, con cui si accoglieva la tesi della dose-dipendenza – così osservano:

“ .... in tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento deve fondarsi oltre che sulla presenza di una legge scientifica, anche sul criterio della probabilità logica. Il che vuoi dire che pur in assenza di un coefficiente statistico prossimo alla certezza, facendo appello al ragionamento inferenziale in tema di prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova, il legame causale potrà essere accertato con riferimento a criteri di elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi eziologici alternativi. In sostanza, in presenza di conoscenze scientifiche induttive generalizzanti che consentono di affermare la frequenza dell'evento in presenza di determinate condizioni, solo in modo percentualmente probabilistico, il ragionamento causale potrà essere sorretto da argomenti logici (probabilità logica), valutando l'assenza di operatività di fattori causali alternativi. Si può desumere da ciò che, sebbene la legge scientifica di copertura non sia l'unica spiegazione della causalità, la sua presenza deve però sempre essere riscontrata, in quanto la spiegazione causale generalizzante è strumento per addivenire all'accertamento della verità oltre ogni ragionevole dubbio.”

## 10. Giudice e scienza nel caso in esame.

Viene così delineato in modo innovativo rispetto al passato il rapporto tra scienza e diritto.

In tale ambito la legge scientifica si basa su un vero e proprio sapere scientifico mezzo a disposizione del giudicante del quale questi deve avvalersi attraverso l'operato dei periti e dei consulenti.

E di più.

Il giudice non può elaborare la legge scientifica ( non ne è il creatore, ma solo il fruitore..) ma egli deve semmai nel percorso della motivazione darne un giudizio di attendibilità, utilizzando la scienza a fini di prova.

Dunque, non un rinvio in bianco della norma penale al sapere scientifico che troppo spesso dovrebbe portare il giudice ad alzare le mani, arrendendosi davanti alle difficoltà, bensì una utilizzazione della legge scientifica a fini probatori.

Compito arduo, davvero molto arduo.

"...Sul punto è bene essere chiari : a) non è il giudice ad elaborare la legge scientifica, essa deve essere allegata ed asseverata dalle parti;

sarà compito del giudice, con la razionalità della sua motivazione, valutarne la attendibilità; b) la norma penale, per la sua applicazione, non fa "rinvio" al sapere scientifico, in quanto esso è utilizzato solo a fini probatori. Non di rado accade che teorie scientifiche di spiegazione causale siano antagoniste tra di loro, sicché il giudice come mero utilizzatore del sapere scientifico potrebbe trovarsi di fronte ad un vicolo cieco. Ebbene, partendo dal presupposto che in ambito scientifico ben difficilmente c'è unitarietà di vedute e che non è consentito al giudice defilarsi con un "non liquet", è suo compito dare conto, con la motivazione, della legge scientifica che ritiene più convincente ed idonea o meno a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, tenendo conto sempre di tre parametri di valutazione: il ragionamento epistemologico deve essere ancorato ad una preventiva dialettica tra le varie opinioni; il giudice non crea la legge, ma la rileva; il riconoscimento del legame causale deve essere affermato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Infine, come osservato dalla dottrina, va precisato che la questione della attendibilità delle generalizzazioni scientifiche e del metodo della loro applicazione attiene alla sfera del fatto. Ne consegue che il giudizio della Cassazione non riguarda l'affidabilità della legge scientifica, ma la razionalità, la logicità dell'itinerario compiuto dal giudice di merito nell'apprezzare la validità del sapere scientifico e nell'utilizzarlo nell'inferenza fattuale. . . *ibidem*).

Nella censura al primo giudice la Cassazione si duole della apparente motivazione sulla sussistenza della legge scientifica di copertura, lamentando il fatto che dopo la esposizione delle due teorie il giudice *a quo* si sia limitato a dichiarare apoditticamente la adesione ad una delle due, senza richiamare le opinioni dei consulenti uditi a dibattimento e senza riportare brani delle loro relazioni o del loro esame al fine di consentirne una valutazione dialettica e comparativa.

Di più.

La Suprema Corte invita il giudice a ridimensionare il proprio ruolo, limitandosi ad utilizzare le leggi di copertura scientifica, veicolategli dagli esperti e non a farsene artefice, funzione che gli è espressamente vietata.

In tal senso è intelligibile il principio di diritto cui – nella sentenza Montefibre ex artt. 173 comma 2 disp. att. c.p.p. – la Cassazione invita la Corte ad adeguarsi con il provvedimento di rinvio:

"Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione".

*Quid iuris* nel nostro processo?

Chi scrive, facendo tesoro dell'insegnamento e del principio di diritto elaborato dagli ermellini, ha riportato le due teorie scientifiche sulla latenza del mesotelioma, richiamando, altresì, le parole stesse dei consulenti e le ragioni sottese alle loro argomentazioni.

Ma se è la stessa Cassazione a riconoscere la esistenza di una sostanziale incertezza scientifica, sarebbe logico concludere per la assoluta impossibilità di condanna in ragione della incapacità di una reale spiegazione in scienza dell'evento (così il suggerimento delle Sezioni Unite Franzese del 2002).

Allora, però, non si comprenderebbe la ragione della cassazione con rinvio, con il conseguente invito ai giudici *a quibus* a prendere posizione criticando ed accogliendo rispettivamente una o l'altra delle due teorie.

Forse la sentenza Montefibre vuole dire qualche cosa di più sul ruolo del giudice nella scelta della teoria scientifica più plausibile.

Come suggerito da una acuta dottrina occorre distinguere le ipotesi in cui in un processo si prospettano decorsi causali alternativi ma tutti scientificamente fondati, dai casi in cui le stesse spiegazioni causali di un evento vengono astrattamente contestate sul piano scientifico.

Ed allora.

Nel primo caso – in cui vi è un vero e proprio antagonismo probatorio – il giudice avrà il compito di verificare e argomentare sulla plausibilità della verifica storica della ricostruzione, la cui portata scientifica non è in contestazione.

Nel secondo il giudice si troverà dinanzi a spiegazioni causali di un evento già in astratto contestate sul piano scientifico e, quindi, di fronte ad una vera e propria incertezza scientifica.

E in quest'ultima categoria – per chi giudica – deve iscriversi il caso in esame. Non è un comodo defilarsi nel “*non liquet*” paventato dalla Corte: infatti è proprio applicando i tre parametri valutativi della sentenza citata che si giunge a ritenere non dotata di sufficiente grado di certezza l'ipotesi di accusa.

Di più.

“L'affermazione del rapporto di causalità – statuisce la nota sentenza IV sez. penale [43786/2010](#), Cozzini - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innescamento del processo carcinogenetico”

Posto che per il mesotelioma non si è – allo stato dell'arte – in grado di sapere il rapporto che intercorre tra una maggiore esposizione e la riduzione della latenza e vi è certezza sulle basse dosi innescanti e la lunga latenza, occorre individuare al di là di ogni ragionevole dubbio il periodo in cui è stata inalata la dose innescante.

Non essendo possibile ciò, come affermato dagli stessi consulenti del P.M., ed essendosi scoperta l'esistenza di un periodo lavorativo precedente che potrebbe essere stato decisivo ai fini della inalazione della bassa dose sufficiente per l'avvio del decorso, ne consegue l'impossibilità di fornire al di là di ogni ragionevole dubbio la implicazione causale o concausale della esposizione ad amianto in RINASCENTE.

In estrema sintesi, effettuato il ragionamento epistemologico ed ancoratolo al contraddittorio tra le parti, si arriva al dubbio sul nesso eziologico per la presenza di un decorso causale alternativo.

## **11. Considerazioni finali.**

Le questioni poste dalla responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto sono molteplici.

Prima tra tutte la circostanza che i tumori causati dall'inalazione delle fibre d'amianto – e nel caso di specie mesotelioma pleurico - abbiano tempi di latenza lunghissimi, oscillanti tra i dieci ed i quarant'anni.

Ciò, unitamente al fatto che si sia effettivamente cessato di usare l'amianto solo con l'entrata in vigore della L. 257 del 27.3.1992, fa presumere che l'onda lunga dei decessi cagionati dalla esposizione nociva debba ancora raggiungere il suo picco massimo almeno per i prossimi vent'anni.

A fronte di un fenomeno di così vaste proporzioni anche a livello numerico si fronteggiano due fondamentali esigenze, entrambe di rango altissimo: da un lato quella sempre più forte – mano mano che è maturata sul punto la coscienza sociale di tutela del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro – di proteggere anche nel processo le persone che a causa del loro lavoro si siano gravemente ammalate o, peggio, siano morte; dall'altra quella non certo di minor peso di addivenire ad una pronuncia di penale responsabilità solo allorché – secondo quanto sancisce l'art. 533 del codice di rito – *“l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”*.

Ancora si osserva che – come molti studiosi hanno affermato - anche laddove vi siano i presupposti per affermare la penale responsabilità dei datori di lavoro per la omissione colposa di comportamenti che avrebbero dovuto o potuto essere tenuti , gli stessi non possono ritenersi gli unici colpevoli delle morti o gravi malattie per esposizioni nocive. Va da sé che – come in purtroppo moltissime altre materie – l'Italia si sia adeguata con imputabile ritardo alla normativa europea in merito alla utilizzazione dell'amianto. Non solo: pur avendo a disposizione moltissimi studi di altissimo livello effettuati da validissimi scienziati italiani e pubblicati su riviste scientifiche italiane, il nostro Stato (lento, disinteressato e talora anche... latitante) non se ne è avvalso per poter prendere conseguenti decisioni politiche.

In sintesi solo un perfetto rapporto osmotico tra legislatore, ricerca scientifica, Stato e giurisprudenza potranno consentire la eliminazione del fenomeno o, perlomeno, un suo forte ridimensionamento.

Sicuramente questa è una delle materie in cui più forte è stato l'imprinting integrativo – se non suppletivo – della produzione giurisprudenziale, la quale ha individuato dei profili di garanzia e degli obblighi di informazione sempre più elevati per contestualizzare la responsabilità del datore di lavoro.

Ma ciò non può arrivare sino alla *“amputazione dei requisiti costitutivi della causalità”*, come autorevole dottrina ha osservato, mettendo in ginocchio principi fondamentali del nostro Stato di diritto quali quello della certezza processuale e dell'*“in dubio pro reo”*.

Alla luce di tutte le premesse considerazioni si ritiene che tutti gli imputati debbano essere assolti dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste, per la mancanza della prova in merito al nesso causale.

La assoluzione per tali profili esime dalla trattazione di ulteriori aspetti affrontati in via meramente subordinata.

Per mera completezza espositiva va, comunque, osservato che lo stesso P.M. ha richiesto in sede di conclusioni la assoluzione di BELLUZ Beniamino, GALLINA Angelo e TARRANO Giancarlo, per non avere commesso il fatto.

\* \* \*

La particolarità e complessità delle questioni trattate e la copiosa mole di documentazione da esaminare giustifica il termine indicato in dispositivo per il deposito della sentenza.

**P . Q . M .**

Visto l'art. 530 c.p.p.,  
assolve gli imputati NEFRI Nicolo', CIANI Carlo, BERTINOTTI Bartolo, BELLUZ  
Beniamino, GALLINA Angelo, TARRANO Giancarlo dal reato loro ascritto perché il fatto  
non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 2 c.p.p.,  
indica il termine del 28.6.2011 per il deposito della motivazione.

Torino, 28.4.2011

Il Giudice  
Dott.ssa Roberta COLLIDA'